

COPIA

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUM. 34 DEL 26-04-2021

Oggetto: PROROGA SCADENZA CANONE UNICO PATRIMONIALE E APPROVAZIONE COEFFICIENTI DI RIDUZIONE

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di aprile alle ore 13:00, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro, dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

PIERSIMONI ALESSIO	SINDACO	P
SPINA LUCIO	ASSESSORE	P
LUCIANI DANIELA	ASSESSORE	A
IMBERTI FAUSTO GIOVANNI	ASSESSORE	P
SACCHINI ELEONORA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. STEFANO ZANIERI

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIERSIMONI ALESSIO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile

S

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le seguenti disposizioni: · articolo 1 commi da 816 a 836 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che stabiliscono che a decorrere dal 2021 i comuni istituiscono il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria al fine di riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari; · articolo 1 commi da 837 a 844 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che prevedono altresì, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (cd Canone Mercatale); · articolo 1 comma 836 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che stabilisce quanto segue: "Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati

;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31 Marzo 2021 "Approvazione Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale Legge 160/2019" con la quale il Comune di Cupra Marittima ha istituito il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi della Tassa per l'Occupazione del suolo Pubblico e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche affissioni ed approvato le relative tariffe;

RICHIAMATI:

- i. gli articoli 29 e 30 (Determinazione tariffe giornaliere ed annuali) del citato regolamento le quali prevedono che la delibera di determinazione delle tariffe (annue e giornaliere), dei coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività ed al beneficio economico, da cui deriva il piano tariffario articolato secondo le fattispecie, è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione delle tariffe, si applicano le tariffe in vigore nell'anno precedente".
- ii. L'art.40 (Modalità e termini per il pagamento del canone) del citato regolamento che fissano la scadenza del canone unico al 30 aprile, per importi superiori a 1.000,00 euro è ammessa la possibilità di versamento in tre rate con scadenza 30/04 – 30/07 – 31/10. Con deliberazione di Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che prevede: "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

CONSIDERATO che, anche con riguardo al difficile contesto economico, dovuto alla pandemia da Covid-19, che interessa i contribuenti colpiti dal prelievo, è opportuno in questa fase di prima applicazione della norma fissare le tariffe in modo da non incrementare il livello dei prelievi che il

canone sostituisce (imposta comunale sulla pubblicità, pubbliche affissioni e tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche)

Considerato che il Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021 n. 41) ha reiterato una norma di esonero a favore di due categorie particolarmente colpite dalla pandemia e dalle limitazioni conseguenti ancora in atto. L'esonero dal versamento di Tosap e Cosap previsto dal decreto Sostegni riguarda i pubblici esercizi, bar e ristoranti per semplificare, e le attività temporanee di commercio su aree pubbliche, i banchi degli ambulanti. Per entrambe le predette attività la lettera a) della disposizione del decreto sopra richiamata prevede il prolungamento al 30 giugno 2021 dell'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, od esposizione pubblicitaria introdotto dall'articolo 1 comma 816 dalla legge 160/2019.

Considerato inoltre che il panorama delle misure volte al ristoro delle attività economiche maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria da Covid 19 è ancora in evoluzione ;

Considerata la volontà di agevolare oltre ai pubblici esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e bevande anche altre categorie di titolari di autorizzazioni e concessioni ugualmente colpite dall'emergenza sanitaria seppur in maniera più contenuta;

ATTESO che la sostanziale conferma delle tariffe del 2020 è realizzata mediante l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori da applicare alla tariffa standard che tengano in considerazione l'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico traibile dall'occupazione o dal messaggio pubblicitario;

RAVVISATA la necessità per la finalità di cui sopra di inserire un'ulteriore categoria nell'ambito dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni nell'allegato A della deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 31/03/2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48 del TUEL;

RILEVATO: che l'art. 30 comma 4 del DL 41/2021 (cd. Decreto Sostegni) prevede che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto il D.Lgvo 18/08/2000, n.267;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Ad unanimità di voti legalmente espressi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di posticipare le scadenze del canone unico patrimoniale per il solo esercizio 2021 come di seguito riportato:
 - ✓ scadenza rata unica 31/07
 - ✓ per importi superiori a 1.000,00 euro è ammessa la possibilità di versamento in tre rate con scadenza 31/07 – 30/09 – 30/11;

2. Di approvare i coefficienti di valutazione economica per la seguente attività esercitata dai titolari delle concessioni e autorizzazioni :

FINALITA' OCCUPAZIONE	Coeff Annuo	Coeff Gior nalie ro.	PRIMA CATEGORIA Zona 1 (100%)		SECONDA CATEGORIA Zona 2 (-12,50%)		TERZA CATEGORIA Zona 3 (-30,00%)	
			Annuale	giornali era	annuale	giornali era	Annuale	giornalie ra
tende	1,24	0,17	37,2	0,10	32,55	0,09	28,5	0,08

3. Relativamente alle seguenti occupazioni annuali per il solo esercizio 2021 inserire un ulteriore coefficiente di abbattimento pari a:
 - TENDE 0,50
 - OCCUPAZIONE SUOLO IN GENERE 0,50
 - SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI 0,50
 - EDICOLE 0,50
 - DISTRIBUTORI DI TABACCHI 0,33

Quindi con successiva votazione unanime legalmente espressa in forma palese per alzata di mano, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 18/08/2000, n. 267.

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 42 DELL'ANNO 26-04-2021
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGVO N.267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 26-04-2021

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 26-04-2021

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to PIERSIMONI ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO ZANIERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene in data odierna pubblicata per 15 giorni consecutivi , ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69) e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000.

Dalla residenza municipale, li, 14-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO ZANIERI

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li, 14-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. STEFANO ZANIERI